

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **147/2002** (ECLI:IT:COST:2002:147)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **30/01/2002**; Decisione del **22/04/2002**

Deposito del **03/05/2002**; Pubblicazione in G. U. **08/05/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26955**

Atti decisi:

N. 147

## ORDINANZA 22 APRILE-3 MAGGIO 2002.

*Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 18 del 8 maggio 2002*

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 2001 dal giudice di pace di Moncalvo, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, il giudice di pace di Moncalvo, con ordinanza emessa il 21 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui "concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo in un termine superiore a quello concesso al cittadino";

che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si limita a rilevare che esistono, nel caso sottoposto al suo esame, "validi motivi" per ravvisare il contrasto della disposizione censurata con gli indicati parametri costituzionali, in quanto l'art. 204, comma 2, del nuovo codice della strada, consentendo alla pubblica amministrazione di portare a termine il procedimento sanzionatorio-amministrativo entro un termine più ampio di quello concesso al cittadino, oltre a "non tener conto di quanto previsto dalla Costituzione circa l'organizzazione degli uffici pubblici per assicurarne il buon andamento e l'imparzialità", creerebbe una disparità di trattamento e violerebbe "anche il diritto di difesa consacrato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione stessa";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il Giudice a quo omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che l'ordinanza del giudice di pace di Moncalvo è in altre parole carente di motivazione sia in relazione alla rilevanza della questione sollevata, sia in relazione alla sua non manifesta infondatezza;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Moncalvo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*